



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 50.000, emessi il 16.9.1989 e appartenenti alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli in data 26.11.2019 per un importo complessivo di € 555,36.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Il ricorrente chiede quindi *"all'Arbitro di voler disporre la corresponsione da parte dell'Intermediario della somma netta di Euro 426,77, quale differenza tra quanto dovuto, utilizzando per il calcolo gli importi per i bimestri successivi al 20° anno riportati sui buoni (calcolo riportato sulla tabella allegata), e quanto liquidato all'atto del rimborso"*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente anzitutto che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986. Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto".

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e *"non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto"*.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, ritiene che sarebbe *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"dell'ultima riga di tale sottostante scritta"*.

Evidenzia che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Catania, ordd. del 30.11.2017 e del 28.05.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

Soggiunge, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così *come* modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui *"consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso"*.

L'intermediario chiede quindi *"che l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario adito, contrariis rejectis, rigetti il ricorso proposto [dal ricorrente], in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

Nelle repliche, il ricorrente a sostegno delle proprie pretese richiama in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/13 e la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/07, le quali hanno affermato il principio per cui il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti per cui il contrasto tra le condizioni riportate su di essi e quelle stabilite dal d.m. che ne dispone l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Dal fronte e dal retro dei buoni in contestazione si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni originarie di rimborso.

L'intermediario ha in effetti utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione. Tuttavia, il nuovo timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con recente decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019; e n. 17893/2018).

Alla luce di quanto esposto, la domanda del ricorrente relativa al rendimento dell'ultimo decennio merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS